R.G. 1083/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE IV

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Domenico Pellegrini	Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino	Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola	Giudice Rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

Nella causa promossa da:

[redacted] ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Assarotti n. 7/1, presso lo studio dell'Avv. Liana Maggiano, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti

- Ricorrente -

nei confronti di

[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] presso lo studio dell'[redacted] che la rappresenta e la difende come da procura in atti

- Resistente -

Con l'intervento *ex lege* del P.M. che ha concluso come in atti.

Conclusioni per il ricorrente: "*Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis*:

Firmato Da: MARZANO DANILA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6deb303642b9c661 - Firmato Da: PELLEGRINI DOMENICO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 109f82
Firmato Da: CORVACCHIOLA DANILO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 36efdeac7d1361d3e090848da02a6096

Dare atto che in data 18 marzo 2021 è stata pronunciata tra le Parti, da parte di codesto Ill.mo Tribunale, Sentenza parziale n. 634/2021 di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

Mandare assolto il sig. [redacted] da ogni e qualsiasi contributo al mantenimento in favore della dott.ssa [redacted], con decorrenza dalla data del deposito del Ricorso per divorzio (30/1/2020), ovvero altra data meglio vista e ritenuta;

Respingere tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate sia in fatto sia in diritto.

Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre oneri previdenziali e fiscali del presente procedimento come per legge"

Conclusioni per la resistente: *Piaccia al Tribunale Ill.mo, riconoscere in favore della Signora [redacted] ed a carico del Signor [redacted] un assegno divorzile dell'importo di 1200 euro mensili o di altro importo ritenuto congruo.*

Vinte le spese e gli onorari di lite."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che, con ricorso depositato in data 31/01/2020, il Sig. [redacted] ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Monopoli (BA) in data 15/07/1968 con la Sig.ra [redacted], dalla cui unione non erano nati figli e da cui si era separato consensualmente come da sentenza n. 218/2000 emessa dal Tribunale di Chiavari (GE) in data 26/04/2000 che, nel recepire le conclusioni congiunte delle parti, aveva stabilito un contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della moglie pari alla somma di Lire 1.000.0000 mensili corrispondenti ad attuali € 695,00. .

Con comparsa di costituzione e risposta del 29/04/2020, si è costituita in giudizio la Sig.ra [redacted] la quale ha espressamente aderito alla domanda in punto *status*, chiedendo il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile pari ad € 1.200,00 mensili, domanda a cui si è opposto il ricorrente il quale ha chiesto invece la revoca di ogni contributo in favore della moglie.

All'esito della fase presidenziale, con ordinanza non reclamata del 12/10/2020 il Presidente F.F., in persona della dott.ssa Laura Casale, ha confermato le condizioni di separazione rimettendo le parti avanti al G.I., ove alla prima udienza del 21/01/2021 parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza parziale in punto *status* e la causa è stata pertanto rinviata all'udienza cartolare del 04/03/2021 per precisazione delle conclusioni.

Firmato Da: MARZANO DANILA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6deb303642b9c661 - Firmato Da: PELLEGRINI DOMENICO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 109f82
Firmato Da: CORVACCHIOLA DANILO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 36efdeac7d1361d3e090848da02a6096

Con sentenza non definitiva n. 634/2021 pubblicata in data 18/03/2021 il Tribunale di Genova ha pronunciato quindi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra il Sig. [redacted], rimettendo nuovamente le parti dinanzi al G.I.

Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa è stata dunque istruita con le produzioni documentali e l'assunzione dei mezzi di prova orale, all'esito dei quali, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza cartolare del 07/03/2022 per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe, ed è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

* * * * * *

Ciò premesso, ferma ed integralmente richiamata la sentenza parziale emessa in data 05/03/2021 con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'unico motivo di dissidio fra le parti è costituito dalla determinazione in punto *an* e in punto *quantum* dell'assegno divorzile richiesto dalla convenuta in suo favore e a carico del ricorrente.

Sul punto si ricorda che ai sensi dell'art. 5, co. VI della Legge n. 898/1970, l'assegno divorzile può essere riconosciuto in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati al proprio sostentamento o che non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto della durata del matrimonio e del contributo fornito alla conduzione della vita famigliare e alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.

Quindi, a differenza dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione che ha la funzione di mitigare le conseguenze economiche negative del coniuge "debole" consentendogli di mantenere (quasi come un "ammortizzatore coniugale") un tenore di vita "tendenzialmente analogo" a quello goduto in costanza di matrimonio in virtù dell'obbligo di assistenza materiale che non viene meno con la separazione, l'assegno divorzile si fonda sul principio di solidarietà post-coniugale ed ha una funzione mista di tipo assistenziale e compensativo-perequativa, come affermato anche dalla nota sentenza n. 18287/2018 della Suprema Corte di Cassazione resa a Sezioni Unite, potendo tutt'al più la previsione di un contributo di mantenimento *ex* art. 156 c.c. essere considerata solo un indice da tenere in considerazione nella valutazione sulle rispettive condizioni patrimoniali delle parti in sede di divorzio.

Firmato Da: MARZANO DANILA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6deb303642b9c661 - Firmato Da: PELLEGRINI DOMENICO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 095e7
Firmato Da: CORVACCHIOLA DANILO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 36efdeac7d1361d3e090848da02a6096

Da ciò consegue che, ai fini del riconoscimento dell'emolumento in esame, occorre prendere le mosse dall'analisi dell'attuale situazione economico-reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), ricostruendo il patrimonio degli stessi sulla base delle allegazioni delle parti, per poi, a fronte di un eventuale squilibrio, valutare "*il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza*".

In altre parole, compiuto tale accertamento dovrà accertarsi se la disparità economico-reddituale rilevata sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio, non potendo limitarsi al mero raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti ma dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi del profilo economico-patrimoniale dell'altro anche in relazione alle potenzialità future, considerando la durata del vincolo coniugale che assume una rilevanza pregnante quale chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione.

È indubbio infatti che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascun coniuge alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro, in una valutazione che impone la piena equi-ordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.

Sul punto il Collegio ritiene ancora di dover richiamare e condividere quanto precisato nella richiamata decisione della Sezioni Unite nella parte in cui si legge: "*I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'auto-responsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale*".

Tale scelta interpretativa consente dunque al Giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale.

Firmato Da: MARZANO DANILA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6deb303642b9c661 - Firmato Da: PELLEGRINI DOMENICO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 109f82
Firmato Da: CORVACCHIOLA DANILO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 36efdeac7d1361d3e090848da02a6096

Gli ormai *ex* coniugi non devono dunque essere considerati come "*monadi senza passato*" (così Trib. Roma il 26.9.2018 rel. Velletti) ma come persone con una precisa storia pregressa, presente e futura che è la risultante di scelte di vita condivise che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo, e ciò nel pieno rispetto del "*modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi"*. Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'*ex* coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.

Fatta tale dovuta premessa, nel caso di specie ai fini della decisione in punto *an* della sussistenza del diritto alla corresponsione di un assegno divorzile in favore della Sig.ra [redacted] occorre svolgere le seguenti gradate considerazioni.

Costituisce sicuramente un dato oggettivo la disparità economica fra le parti a sfavore della resistente: dal confronto dell'ultima dichiarazione dei redditi versata in atti dalle parti emerge infatti che la Sig.ra [redacted] percepisce oggi un reddito annuo netto pari ad € 20.725,00[1], corrispondenti ad una liquidità mensile pari ad € 1.727,08 per dodici mensilità, derivantele dalla pensione di vecchiaia per l'attività professionale di insegnante e di giornalista svolta oltre che dall'assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione, mentre il Sig. [redacted] percepisce un reddito annuo netto derivante dalla pensione di vecchiaia come dirigente della Polizia di Stato pari ad € 66.148,00[2] pari a circa € 5.512,00 mensili.

A ciò si aggiunga che entrambi gli ex coniugi sono proprietari dell'immobile in cui vivono senza dover quindi sostenere oneri alloggiativi ad eccezione delle spese di amministrazione ed utenze. Del tutto irrilevanti sono invece le ulteriori proprietà del Sig. [redacted] trattandosi di terreni agricoli dallo scarso valore redditizio.

Appurato quindi l'effettivo squilibrio economico fra le parti, tale dato va ora integrato e rapportato con gli altri parametri di valutazione, tra i quali il contributo che la ex moglie richiedente ha fornito alla conduzione della vita familiare e alla durata del matrimonio.

Certamente significativo in questo senso è il fatto che gli ex coniugi in sede di separazione, pronunciata con sentenza resa su conclusioni congiunte delle parti, avevano espressamente

[1] Reddito imponibile € 26.834,00 – Imposta netta € 5.632,00 – Add. Regionale € 399,00 – Add. Comunale € 78,00
[2] Reddito imponibile € 108.360,00 – Imposta netta € 39.370,00 – Add. Regionale € 1.910,00 – Add. Comunale € 932,00

Firmato Da: MARZANO DANILA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6deb303642b9c661 - Firmato Da: PELLEGRINI DOMENICO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 109f82
Firmato Da: CORVACCHIOLA DANILO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 36efdeac7d1361d3e090848da02a6096

previsto a carico del Sig. [redacted] un contributo al mantenimento della moglie pari in allora a Lire 1.000.000,00 mensili, rivalutati in oggi ad € 769,00, somma per nulla irrilevante e che, alla luce dell'attività lavorativa in allora svolta in allora dalla Sig.ra [redacted] e delle somme di denaro che ella disponeva (come ancora contesta il ricorrente nel presente giudizio), appare riconducibile ad una funzione di tipo "perequativo-compensativo" dei sacrifici subiti e della attività svolte nell'interesse della famiglia.

Invero, se da un lato è indubbio che la progressione nella carriera professionale del Sig. [redacted], ex Questore in pensione, sia riconducibile unicamente al merito e alle capacità dello stesso senza che il contributo del coniuge possa aver avuto una qualche influenza causale, non può dirsi il contrario ovverosia che la Sig.ra [redacted] non abbia dovuto sacrificare parzialmente la propria attività lavorativa di insegnante prima e di giornalista poi per seguire il marito dei continui cambi di sede lavorativa risultanti dal suo *curriculum vitae* prodotto agli atti.

Ciò ha trovato peraltro conferma nelle dichiarazioni rese dal teste Sig. [redacted], non parente indifferente, che in risposta al capitolo n. 3[3] di pare resistente ha riferito: "*So che la signora [redacted] seguiva il sig. [redacted], lo so perché lasciava il lavoro per questo, essendo io coordinatore del giornale "Il Lavoro" e la signora [redacted] era in allora una collaboratrice continuativa del giornale. Pertanto quando si assentava per lunghi o brevi periodi era perché seguiva il marito nelle varie sedi".*

Ed ancora in risposta al capitolo n. 4[4]: "*So che rifiutò l'assunzione, lo so dalla signora e so che rifiutò su richiesta del marito. Tutto l'ambiente di lavoro lo sapeva"* e sul capitolo n. 5[5]: "*Secondo le circostanze, la signora lasciava il lavoro perché doveva seguire il marito nelle diverse sedi. Questo lo so perché se dovevo contattarla per ragioni di redazione, mi rispondeva dalle sedi citate*".

Alla luce di quanto sopra, stante anche la lunga durata del matrimonio (32 anni), sussistono i presupposti richiesti dalla Suprema Corte nell'ambito di quel giudizio complessivo e di natura

---

[3] Vero che nell'anno 1986 il [redacted] chiese alla moglie di presentare domanda di prepensionamento dalla scuola per seguirlo nei suoi frequenti mutamenti di sede e la Signora [redacted] acconsentì;

[4] Vero che nell'anno 1989 la Signora [redacted] rifiutò l'assunzione a tempo indeterminato da parte del giornale "Repubblica" quale addetta alla cronaca su richiesta del marito, che le disse che, se fosse stata assunta, non lo avrebbe potuto raggiungere nelle diverse sedi.

[5] Vero che dal 1992, anno in cui il [redacted] è stato nominato [redacted] e destinato in successione nelle sedi di [redacted], [redacted] signora [redacted] lo ha sempre raggiunto mensilmente trascorrendo con lui periodi che variavano da una settimana ad un mese.

Firmato Da: MARZANO DANILA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6deb303642b9c661 - Firmato Da: PELLEGRINI DOMENICO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 109B2
Firmato Da: CORVACCHIOLA DANILO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 36efdeac7d1361d3e090848da02a6096

composita che deve applicarsi in materia per riconoscere il diritto della Sig.ra [redacted] a percepire un assegno divorzile, quantomeno con funzione perequativo-compensativa.

Tuttavia, per quanto concerne il *quantum*, ritiene il Collegio che, a fronte delle risorse economico-patrimoniali della Sig.ra [redacted] sufficienti a garantirle il minimo sostentamento e tenuto conto delle attribuzioni patrimoniali effettuate dagli ex coniugi in sede di scioglimento della comunione legale che hanno consentito alla resistente di ottenere la piena proprietà dalla casa ex coniugale di non poco valore (e che ben potrebbe essere venduta per acquistarne una di più modeste dimensioni e minori costi di mantenimento), appare congruo rideterminare in € 300,00 mensili l'importo dell'assegno divorzile, e ciò anche alla luce del notevole lasso di tempo trascorso dalla separazione e del conseguente progressivo affievolimento degli obblighi di assistenza materiale derivante dallo scioglimento del vincolo.

Stante la natura costitutiva della causa e la reciproca soccombenza delle parti in punto assegno divorzile, appare conforme a giustizia disporre l'integrale compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata integralmente la sentenza parziale n. 634/2021 emessa in data 05/03/2021 e pubblicata in data 18/03/2021,

DICHIARA il Sig. [redacted] tenuto a versare in favore della Sig.ra [redacted] entro il giorno cinque di ogni mese l'importo mensile pari ad € 300,00, oltre rivalutazione Istat, a titolo di assegno divorzile.

Spese di lite integralmente compensate.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.

Genova, lì 09/09/2022

Il Giudice Estensore	**Il Presidente**
Dott. Danilo Corvacchiola	Dott. Domenico Pellegrini

Firmato Da: MARZANO DANILA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6deb303642b9c661 - Firmato Da: PELLEGRINI DOMENICO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 109f82
Firmato Da: CORVACCHIOLA DANILO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 36efdeac7d1361d3e090848da02a6096